

Titolo 2019.1.10.22/4

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2019.1.10.22.4
LEGISLATURA	X

Il giorno 23 gennaio 2020 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: Esiti dell'istruttoria per la contestazione alla società XXX titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "XXX", per la presunta violazione dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 relativamente ai "Limiti di affollamento".



Viste:

- la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”, pubblicata in B.U. 1 febbraio 2001, n. 15;
- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;
- il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;
- il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”;
- il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
- l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;
- la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l’art. 4 della stessa che delega al Corecom



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6307 - 527.6308 - Fax 051 527.5059
email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
WEB www.assemblea.emr.it/corecom

l'esercizio della funzione di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

- la delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo "Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni".

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva";

Rilevato che:

- dai risultati dell'attività di monitoraggio espletata dal Corecom Emilia-Romagna, relativa ai programmi trasmessi dal giorno 09.05.2019 al giorno 15.05.2019 dalla società XXX titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "XXX", pare evincersi la violazione del dispositivo di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- nello specifico, il giorno 9 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 17 spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 38 secondi pari ad una percentuale del 32,72%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno



- spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 6,8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 19 minuti e 31 secondi e la percentuale di affollamento diventa 32,53%;
- il giorno 9 maggio, nella fascia oraria 22-23, ha trasmesso 19 spot pubblicitari per una durata di 16 minuti 53 secondi pari ad una percentuale del 28,14%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 6,8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 16 minuti e 45 secondi e la percentuale di affollamento diventa 27,92%;
 - il giorno 10 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 19 spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 54 secondi pari ad una percentuale del 29,83%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 7,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 17 minuti e 46 secondi e la percentuale di affollamento diventa 28,58%;
 - il giorno 11 maggio, nella fascia oraria 12-13, ha trasmesso 12 spot pubblicitari per una durata di 17 minuti 26 secondi pari ad una percentuale del 29,06%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 4,8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 17 minuti e 21 secondi e la percentuale di affollamento diventa 28,92%;
 - il giorno 11 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 21 spot pubblicitari per una durata di 31 minuti 53 secondi pari ad una percentuale del 53,14%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 8,4 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 31 minuti e 44 secondi e la percentuale di affollamento diventa 52,89%;
 - il giorno 12 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 23 spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 57 secondi pari ad una percentuale del 34,92%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari



- a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 9,2 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 20 minuti e 47 secondi e la percentuale di affollamento diventa 34,64%;
- il giorno 13 maggio, nella fascia oraria 21-22, ha trasmesso 27 spot pubblicitari per una durata di 27 minuti 10 secondi pari ad una percentuale del 45,28%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 10,8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 26 minuti e 59 secondi e la percentuale di affollamento diventa 44,97%;
 - il giorno 13 maggio, nella fascia oraria 22-23 ha trasmesso 14 spot pubblicitari per una durata di 19 minuti 46 secondi pari ad una percentuale del 32,94. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 5,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 19 minuti e 40 secondi e la percentuale di affollamento diventa 32,78%;
 - il giorno 14 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 20 spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 41 secondi pari ad una percentuale del 34,47%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 8 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 20 minuti e 33 secondi e la percentuale di affollamento diventa 34,25%;
 - il giorno 15 maggio, nella fascia oraria 20-21, ha trasmesso 19 spot pubblicitari per una durata di 20 minuti 06 secondi pari ad una percentuale del 33,50%. Adottando il criterio della tolleranza per la trasmissione di frame neri tra uno spot e l'altro e pari a 10/25 di secondo per ciascuno di essi, per un totale di circa 7,6 secondi, previsto dalla CSP, l'affollamento scende a 19 minuti e 58 secondi e la percentuale di affollamento diventa 33,28%);

Dato atto che:



- riscontrata, per come evidenziato, la presunta violazione del citato art. 38, comma 5 del D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche, da parte della società XXX, in relazione ai richiamati programmi, trasmessi con il marchio "TXXX", in data 28.10.2019 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale di accertamento (prot. NP.2019.2382 del 29.10.2019) con il quale veniva accertato che nei fatti menzionati è configurabile, da parte della società XXX - con sede in XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX" - la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, del D.lgs. n. 177/2005 ss. modifiche e integrazioni;
- in data 31.10.2019, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC, l'atto di contestazione (prot. AL.2019.24020 del 31.10.2019) con il quale si contestava la presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

Considerato che:

- la società XXX, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, formulava richiesta di audizione che veniva concordata per il giorno 13.11.2019;
- in data 13.11.2019 alle 15.30 presso gli uffici del Corecom Emilia- Romagna, si svolgeva l'audizione inerente il procedimento a carico della società XXX titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX" di cui è stato redatto verbale. In particolare, il rappresentante della società, evidenziava come nella fattispecie contestata, fossero ricompresi messaggi promozionali che devono essere invece esclusi dall'affollamento orario e come le sponsorizzazioni all'inizio e in chiusura dei programmi, le trasmissioni di informazione etero prodotte e l'eventuale presenza di monitor con loghi durante le trasmissioni sportive, non dovessero essere conteggiate. Si riservava quindi di verificare le registrazioni, per la produzione di eventuali memorie;



- contestualmente all'audizione e su richiesta della società stessa, veniva svolto anche l'accesso agli atti di cui al presente procedimento e veniva rilasciata copia degli atti di procedimento compreso hard disk contenente le registrazioni contestate;
- con successiva memoria, la società XXX (prot. AL.2019.27154 del 02.12.2019) dopo attenta analisi dei filmati segnalati, confermava quanto già dichiarato in sede di audizione e cioè che l'affollamento rientrerebbe nei limiti consentiti. Precisava inoltre che, stante la perdurante crisi generale del mercato pubblicitario locale e la crisi particolare dell'azienda, gli unici spazi in cui si registra un maggiore flusso pubblicitario, sono quelli legati alle trasmissioni sportive mentre al di fuori di queste, l'affollamento risulta sempre molto al di sotto dei limiti consentiti. La crisi dell'azienda ha comportato gravi problemi finanziari con una conseguente riduzione del puntuale controllo di alcune trasmissioni come invece si è sempre fatto in passato. Chiedevano quindi l'archiviazione della procedura con l'impegno di una maggiore attenzione alla programmazione pubblicitaria.

Ritenuto:

- che alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistere gli estremi per proporre l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti XXX - con sede in XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX" - per condotte rilevanti rispetto alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, del D.lgs. n. 177/2005 ss. modifiche e integrazioni relativamente alle giornate, 09.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019, 12.05.2019, 13.05.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, come sopra evidenziati;
- di dover proporre la determinazione della sanzione per ciascuna delle giornate in cui si sono verificate le violazioni contestate nella misura pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 689/1981:
 - a) Gravità della violazione



La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve, considerando che i fatti contestati sono concentrati in fasce orarie delimitate.

b) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è impegnata ad una più attenta verifica della programmazione pubblicitaria.

c) Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un'organizzazione interna, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

d) Condizioni economiche dell'agente

Nonostante la crisi economica che colpisce l'emittenza locale, le condizioni economiche si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile del Servizio Corecom, dott.ssa Rita Filippini;

A voti unanimi

DELIBERA

- Di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad Agcom nei confronti della società XXX - con sede in XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio "XXX", in euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.



Bologna, 23.01.2020

Firmato digitalmente

Il Segretario delegato

Rita Filippini

Firmato digitalmente

Il Presidente

Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5501 - 527.6307 - 527.6308 - Fax 051 527.5059

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom